

MARIA THERESIA,
Dei gratià, Romanorum Imperatrix,
Regina Hungariæ, Bohemiæ &c.,
Archidux Austriæ &c.,
Dux Mediolani &c. &c. &c.

*Francesco Duca di Modena ec., Amministratore del Governo,
e Capitano Generale della Lombardia Austriaca,
durante la minor' età di S.A.R. Il Serenissimo
Arciduca Ferdinando nato Principe
d'Ungheria, e Boemia.*



Llustris, Dilectissime Noster = Teniamo il Cesareo Reale Dispaccio del tenor seguente =
L'Imperatrice Vedova, Regina d'Ungheria, Boemia ec., Duchessa di Milano, Mantova ec.
ec. ec.

Serenissimo Duca di Modena Nostro amato Cugino, Amministratore del Governo, e Capitano Generale della Lombardia Austriaca, durante la minor' età di S. A. R. il Serenissimo Arciduca Ferdinando nato Principe d'Ungheria, e Boemia. Tra le cure più importanti, che a Noi incombono per il buon governo, e la felicità de' Nostri amati Sudditi abbiamo sempre considerate le più doverose, e gravi la conservazione della Dottrina Cattolica nella sua purità, e l'illibatezza della sana Morale, e della Polizia de' Costumi, come altresì l'indennità de' Diritti competenti alla Podestà Suprema del Principato, dalla quale dipendono gli efficaci mezzi di promuovere, e mantenere gl' interessi sì pubblici, che privati. E siccome in tutti questi oggetti hanno una decisa, e primaria influenza i Libri che si stampano, e s'introducono nel Paese, così dopo d'aver già da qualche tempo provveduto con salutari Leggi al regolamento della Censura de' Libri ne' Nostri Stati Ereditarj di Germania, abbiamo rivolto la Nostra attenzione ad estendere una simile disposizione a codesto Nostro Stato, mediante un provido, e ben' inteso Sistema in questa parte ordinato da Noi fino sul principio dell'anno 1766. Desiderosa Noi, che alla Nostra aggiungessero anche la loro opera per il conseguimento d'un fine egualmente interessante la [1v] Chiesa, e lo Stato il Cardinale Arcivescovo, e l'Offizio d'Inquisizione in Milano, per poi successivamente far richiedere quella ancora degli altri Ordinarj, ed Inquisitori dello Stato, ai quali si era dagli andati Governi lasciata la parte principale dell'autorità che circa la pubblicazione, stampa, ed introduzione de'Libri nello stesso Stato appartiene privatamente al Sovrano: abbiamo fin d'allora invitato entrambi a concorrere ad un'Istituto che aveva per fondamento dal canto Nostro le più religiose, e rette intenzioni. Essendosi però l'uno, e l'altro dimostrati alieni dal voler secondare queste istesse Nostre mire, troviamo del pubblico bene il non più prostrarre una provvidenza così necessaria, colla quale, rivendicando alla Suprema Podestà Legislativa la censura de' Libri, come un ramo della civile Polizia, ed una dipendenza della pubblica istruzione, e richiamando a Noi l'esercizio di tale Podestà nelle

occorrenze della Censura de' Libri, che restava in passato affidata al lodevole zelo, e peculiare ispezione del Senato, perchè d'altronde già caricato di altre egualmente gravi incombenze, sieno con un metodo ben regolato, e più pronto assicuati dalla corruttela, e dall'irruzione de' falsi e depravati principj la Religione, i Costumi, e lo Stato. Eccitato da Noi pertanto codesto Ministro Plenipotenziario Conte di Firmian <qua> Capo della Giunta Governativa eretta da Noi con Reale Dispaccio de' 24. Novembre 1765. per la Direzione generale degli Studj sotto il nome di Regia Deputazione: e dopo un serio e maturo esame, siamo venuta in determinare che l'ispezione sopra la Censura de' Libri sia d'ora in avanti appoggiata alla stessa Giunta, come un ramo delle sue incombenze, ed in ordinare per il regolamento della medesima il Piano da Noi stabilito, dopo aver' inteso sul medesimo il Capo di detta Giunta, del quale rimettiamo qui annesso al Governo un'esemplare rubricato dal Regio Nostro Segretario, ed Offiziale Maggiore di questo Supremo Dipartimento d'Italia Don Gaetano Balbi, comandando ch'esso sia dedotto a pubblica notizia, ed esattamente osservato. Volendo però Noi provvedere alla suddetta mancanza del concorso per parte degli Ordinarj, ed Inquisitori dello Stato alla Revisione, o sia Censura di que' Libri, che possono interessare la Religione, la Dottrina della Chiesa, e la morigeratezza de' costumi, quali sono i Teologi, Canonici, Morali, Metafisici, e della Storia Ecclesiastica, per trattarsi di un' [2r] articolo di tanta rilevanza, e che per la maggior quiete della Nostra Coscienza Ci sta sommamente a cuore, abbiamo risoluto di destinare, e nominare per tal'effetto, come col presente nominiamo, tre Regj Revisori Teologi, cioè il Canonico della Collegiata di S. Nazaro Remberto Perego; il Padre Masnago Monaco Cassinense, ed Abbate del Monastero di S. Simpliciano; ed il Sacerdote Oblato Giovanni Maria Bossi, attuale Prefetto degli Studj nel Seminario Maggiore di codesta Città, come Persone le quali sappiamo che oltre l'essere particolarmente versate degli Studj sacri, sono tutte e tre di conosciuta probità, di sane massime, e dotate de' necessarj requisiti per il disimpegno di sì gelosa ispezione. Resterà poi appoggiata la Censura de' Libri Fisici, Matematici, Giuridici, e simili agli altri due Regj Revisori già nominati, il Padre Don Paolo Frisi, ed Avvocato Dragoni; lasciando Noi a norma dell'Articolo II. Del Piano, alla disposizione, ed arbitrio della Giunta, quando lo trovi conveniente, o necessario, la destinazione di qualcun'altro Soggetto che accudisca alla revisione di que' Libri da stamparsi, o introdursi, spettanti ad altre Discipline, come sono la Politica, la Medicina, la Chirurgia, le Arti, le Belle Lettere, e simili. E poichè siamo persuasa che per parte tanto del Governo, che della Giunta s'invigilerà colla maggior precisione che non si stampino, o introduchino Libro contenenti delle massime contrarie alla purità del Dogma, ed al buon regolamento de' costumi, oppure ingiuriose allo stesso Governo, ed alla Podestà Legislativa, o perniziose allo Stato, perciò comandiamo, che questo punto sia efficacemente, e particolarmente inculcato, e raccomandato allo zelo, ed all'oculatezza de' Revisori, cosicchè sia da essi scrupolosamente tenuto di mira, ed esattamente osservato. Qualunque però debba essere l'attenzione della Giunta in non permettere la stampa, o introduzione di consimili Libri, non è

peraltro Nostra Mente che tal rigore si estenda a que' Libri che vertono sugl' interessi politici, ed economici del Paese, o sugli oggetti di pubblica amministrazione, come sono le materie riguardanti L'Annona, le Monete, la proporzione nel Riparto de' Carichi comuni, il Commercio, e le Finanze pubbliche, la Polizia, e simili, la discussione de' quali può servire d'istruzione alla nazione, e di stimolo agl'ingegni: E perciò accordiamo a tenore dell'Articolo XXVII. del Piano una discreta libertà di poter trattare, [2v] e scrivere su tali utili oggetti. Per il caso poi che nascesse disparità di pareri fra i Revisori nel giudicare dell'ammissione, o proibizione de' Libri, resta già disposto dall'Articolo XII. del Piano, che la decisione debba farsi dalla Giunta: Qualora poi nella medesima insorgesse diversità d'opinione in proposito di Libri cadenti sotto la dispositiva del suddetto Articolo, dovranno sentirsi anche gli altri due Revisori Teologi, e valutarsi in tal caso i loro pareri come equivalenti ad altrettanti suffragj nella consecutiva decisione. Finalmente siccome riflettiamo che con questa nuova provvidenza il Segretario della Giunta avrà bisogno dell'opera di qualche altro Individuo che gli presti assistenza nelle molteplici incombenze che gli vengono dal Piano incaricate; così permettiamo che gli siano assegnati una persona assistente, ed uno Scrittore da presciegliersi, e nominarsi dal Governo, il quale dovrà poi consultarCi quella discreta annua mercede, che giudicherà potersi a' medesimi corrispondere per tal loro travaglio, giacchè dovrà esser loro difeso di ricevere sotto qualunque titolo da' Libraj, e Stampatori veruna sorta di emolumento. Certa Noi dunque, come siamo, dell'accostumato zelo, ed interessamento del Serenissimo Amministratore per tutto quanto riguarda le Reali Nostre premure, Ci ripromettiamo che vorrà egli anche in questo incontro prestare coll'autorità sua tutta la mano all'inflessibile esatto adempimento di quanto abbiamo giudicato di qui risolvere, e comandare: E preghiamo Dio, che la conservi, Serenissimo Duca di Modena, per gra numero d'anni. Vienna li 15. del mese di Dicembre dell'anno 1768. = K. R. V. = Signat. MARIA THERESA = Per Comando di S. M. l'Imperatrice Regina Apostolica = Giuseppe de Sperges = Il quale rimettiamo unitamente colla copia del mentovato Piano rubricato dall'infrascritto Segretario al Signor Conte Ministro Plenipotenziario qual Capo della Regia Deputazione degli Studj, affinchè resti pienamente inteso de' Sovrani Clementissimi Comandi per la loro esatta osservanza, ed esecuzione. Nostro Signore lo conservi. Milano 30. Dicembre 1768.

FRANCESCO.

Vidit de Silva.

Castelli.

PIANO

DELLA CENSURA DE' LIBRI

- I. RImanendo al Supremo Consiglio d'Economia la giurisdizione sopra i Libraj, e Stampatori per ciò che spetta all'Arte, e al Commercio, l'ispezione de' Libri da stamparsi, da vendersi, e da introdursi sarà appoggiata alla Giunta destinata per la direzione generale de' Studj, composta degli stessi Individui già nominati nel Reale Dispaccio de' 24. Novembre 1765. in qualità di Membri della Regia Deputazione sotto la Soprintendenza del Ministro Plenipotenziario.
- II. Relativamente alla Censura de' Libri sarà detta Giunta assistita da cinque Regi Revisori ordinarij Ecclesiastici, e Politici, colla facoltà di poterne scegliere ancor' altri secondo lo stimasse opportuno.
- III. Per conferire le occorrenze della Censura, terrà la Giunta le sue Sessioni ordinarie, e straordinarie a tempo beneviso avanti il Capo della medesima, o a di lui arbitrio avanti il Decano di essa.
- IV. Tutto ciò che riguarda la stampa, vendita, o introduzione di Libri dovrà trattarsi, e risolversi nella maniera infrascritta, cioè

Della Licenza per le Stampe.

- V. NOn sarà permesso ad alcuno di stampare, e pubblicare Libri in Milano, o in altre Città, o Luoghi dello Stato, se prima non avrà presentato al Segretario della Giunta una Copia del Manoscritto destinato alla stampa per ottenere la dovuta Licenza.
- VI. Ed acciochè venga preclusa la via ad ogni frode, ed adulterazione, sarà il Manoscritto segnato dal Segretario suddetto nel margine di righe, o siano tratti di penna, onde non possa esservi fatta alcuna aggiunta: che se vi fossero delle aggiunte fatte già prima, ed approvate, dovranno contrassegnarsi con qualche nota caratteristica, onde non vengano confuse con quelle che furtivamente potrebbero inserirsi: nel caso poi che il Manoscritto fosse per le molte correzioni sordido, e cancellato, o che l'argomento del quale in esso si tratta, fosse geloso, o [3v] l'Autore sospetto di qualche arbitrio, s'ingiungerà al medesimo di presentarne due Copie.
- VII. Tutti i Manoscritti da stamparsi saranno rimessi dal Segretario ad uno de' Revisori secondo la natura dell'argomento, e le materie de' medesimi, coll'avvertenza che se in essi si trattano cose di Religione, come sono Libri Teologici, oppure materie miste, come ne' Libri Morali, della Storia Ecclesiastica, del Gius Canonico, Metafisici, ed altri di simil genere, o finalmente se sono tali, che facilmente vi potesse entrare questione, o articolo interessante la Religione, o spettante al

Dogma, o altresì alla Disciplina della Chiesa, dovrà allora il Segretario rimetterla ad uno de' Censori Ecclesiastici per la revisione.

- VIII. Se questi non vi troverà cosa alcuna contraria alla Religione, potrà porre la sua approvazione in piè del Manoscritto colla formola = *Admittitur* =, e firmato col proprio suo nome lo manderà al Segretario della Giunta.
- IX. Ciò seguito, dovrà il Segretario rimettere il Manoscritto medesimo ad uno de' Revisori Secolari, il quale dovrà riconoscere se vi è cosa, che possa interessare il Principe, lo Stato, e la polizia de' Costumi, e non incontrandovi alcuna difficoltà, lo rimetterà anch'esso alle mani del Segretario, munito della sua firma.
- X. Il Segretario presenterà il Manoscritto così approvato al Capo della Giunta, o al Decano della medesima, perchè uno di essi due sottoscriva, o faccia sottoscrivere dallo stesso Segretario la Licenza della stampa. Questa dovrà apporsi a ciascun' esemplare del Manoscritto, quando ve ne sono due, colla semplice formola = *Imprimatur* =. Ciò seguito, sarà restituito un'esemplare così segnato all'Autore, o allo Stampatore, con ritenerne l'altro da essere conservato fra gli Atti della Giunta. Se poi non vi sarà bisogno che d'una sola firma del Manoscritto secondo l'Articolo VI., dovrà la Licenza essere registrata dal Segretario prima di restituirsi essa Copia.
- XI. Si rimette all'arbitrio della Giunta, se oltre l'*Imprimatur* apposto al Manoscritto, vorrà dare anche allo Stampatore separatamente una Licenza sottoscritta o dal Capo, o dal Decano dalla medesima, da conservarsi dallo Stampatore in filza per sua giustificazione in qualunque caso
- XII. Nascendo nella Censura qualche disparità d'opinione fra i Regi Revisori, la decisione si farà dalla Giunta, dopo [4r] aver' intesi a voce, o in iscritto, direttamente, o per mezzo del Segretario i Revisori medesimi.
- XIII. Ottenuta la Licenza potrà lo Stampatore eseguire la stampa dell'Opera, apponendo nel frontespizio il luogo, l'anno, ed il suo proprio nome, eccettuato nel caso che avesse espressa, e special Licenza dalla Giunta di apporre luogo, anno, e nome diverso.
- XIV. Nelle Opere di qualche importanza dovrà imprimersi la Licenza colle rispettive Firme, ma ne' Libricciuoli, Sonetti, o foglj di poca entità basterà di apporre = *Superiorum permisu* =.
- XV. Che se taluno ardirà stampare qualunque cosa senza averne ottenuta la Licenza, o che senza previo permesso vi apporrà una data falsa, incorrerà irremissibilmente nelle pene stabilite dagli Ordini, e dalle Guide veglianti in questo Dominio.
- XVI. Se qualcuno degli stessi Revisori incontrerà delle difficoltà sull'esame del Libro, sia che esse riguardino un semplice Articolo, o espressione, ovvero la materia principale, o sia l'argomento dell'Opera, la prima cosa sarà di chiamare a se l'Autore per richiedere a lui gli opportuni rischiarimenti, e ponderarne le ragioni; e nel caso che non sia conciliabile la necessaria

rettificazione, ed emenda; e che il Libro o in tutto, o in parte possa essere giudicato pericoloso, dovrà riferirlo o in iscritto, o a voce assieme co'fondamenti della difficoltà, alla Giunta.

- XVII. Se dalla medesima sarà creduto che il Libro non debba stamparsi, sarà restituito all'Autore il Manoscritto coll'apposizione della formola = *Non admittitur* =, ingiungendo al Segretario di assegnarne all'Autore una soddisfacente ragione, e di ritenere l'altra copia del Manoscritto, se due ne sono state esibite, o richieste.
- XVIII. In tutte le altre Città dello Stato saranno per parte, e in nome del Governo deputati almeno due Revisori, l'uno Ecclesiastico, l'altro Secolare: i Manoscritti da stamparsi dovranno presentarsi al Giusdicente Locale, il quale li rimetterà alla Censura de' Revisori, secondo le rispettive materie, cioè o al Secolare solo, o congiuntamente all'Ecclesiastico, giusta la norma dell'Articolo VII. Seguita in tal modo l'approvazione del Libro, concederà il Giusdicente Locale la Licenza della stampa colla formola = *Pro Magistratu rei literariae procuranda* =.
- XIX. Ma se si tratterà di Opere di maggior' importanza, e [4v] di materie interessanti, dovrà da esso rimettersi il Manoscritto al Segretario della Giunta in Milano, per essere esaminato, e approvato secondo il metodo prescritto di sopra.
- XX. Lo stesso si dovrà praticare, qualora i Revisori nell' Città Provinciali incontrino difficoltà nell'approvazione dell'Opera da stamparsi, dovendo essi in tal caso rimettere il Manoscritto a Milano col voto del Revisore che non lo vuol' ammettere, esprimendo le ragioni, sulle quali egli fonda la difficoltà, per essere discusse, e decise dalla Giunta. Ed in fine di ogni anno dovrà ciascun Giusdicente rimettere all'Archivio della Giunta tutti i Manoscritti delle Opere, che sono state stampate con sua Licenza nella propria Giurisdizione.
- XXI. Le stesse cautele si osserveranno cogli Autori, che essendo altrove, manderanno i loro Manoscritti a Milano per essere stampati.
- XXII. Tutte le Opere, e Foglj di qualunque genere, niuno eccettuato, saranno soggetti alla Revisione, come sopra, a riserva degli infrascritti, cioè
- XXIII. Dall'esame de' Censori sarà esente tutto ciò che compongono gli stessi Vescovi per l'esercizio del loro Ministero Episcopale, o sia per l'istruzione Pastorale nelle materie Dogmatiche, o per l'osservanza delle Regole già stabilite dall'antica Disciplina Ecclesiastica, le quali potranno farsi stampare dai Vescovi colla sola precedente partecipazione al Governo, senza altra formalità di Revisione.
- XXIV. Rispetto alle Bolle, Rescritti, Decreti, e qualunque altra Carta proveniente da Roma, s'intende che la Giunta, o i Giusdicenti Locali, anche con precedente approvazione de' Revisori, non possano dare la Licenza di stampare, o pubblicare simili foglj, se non saranno prima muniti del solito Regio = *Exequatur* = da spedirsi secondo la pratica dal Regio Offizio Economale.

- XXV. Potranno eseguirsi senza nuova revisione, ma colla sola Licenza del Segretario della Giunta, o rispettivamente del Giusdicente Locale le ristampe de' Libri di qualunque genere, e materia, che saranno stati già stampati con le dovute Licenze, ed Approvazioni in Milano, o nelle altre Città dello Stato, e de' quali esisterà in Archivio il Manoscritto approvato, con cui potrà in qualunque caso farsene l'opportuno riscontro.
- XXVI. Si averà dalla Giunta tutta la possibile vigilanza, e la [5r] più rigorosa cura perchè nulla venga impresso, sia nella Capitale, sia in tutto il restante dello Stato, di ciò, che in alcun modo potesse riputarsi pregiudicievole, e contrario alla purità della Dottrina Cattolica, all'integrità, e polizia de' costumi, ed agli Interessi, e riguardi dello Stato, del Sovrano, e di chi lo rappresenta.
- XXVII. Sotto tale qualificazione, e dispositiva non vengono i Libri che hanno per iscopo gli oggetti politici, ed economici del Paese di qualunque genere, coi mezzi, e progetti di rimediare agli abusi, purchè non urtino contro alcuno de' riguardi dovuti alla Podestà Suprema, ed al Governo: considerandosi da Sua Maestà dal discreta libertà di ragionare, e di scrivere, come confacente a scoprire le utili verità, a spandere nuova luce nella Nazione, ed a svegliare, e far conoscere gl'ingegni.

Della Vendita de' Libri.

- XXVIII. Tutti i Libraj, e Stampatori, e tutte quelle persone che vorranno vender Libri, dovranno prima esser' abilitati con Privilegio di Sua Maestà da spedirsi dal Governo, o dal Supremo Consiglio d'Economia.
- XXIX. Alle Curie Vescovili che proveranno essere in possesso di avere un particolare Stampatore, richiedendolo, si concederà il Privilegio durevole alla vita dello stesso Stampatore, e da rinnovarsi alla morte, o mutazione della Persona, il qual Privilegio sarà generale, e privativo per quelle cose, che a tenore dell'Articolo XXIII. si possono stampare dai Vescovi senza revisione, e Licenza dei Regj Censori, dovendo in tutti gli altri casi, e materie detti Stampatori essere soggetti ai Regolamenti generali, e dipendenti, come tutti gli altri, tanto dalla Giunta per la facoltà delle stampe, vendite, o introduzioni, quanto dal Supremo Consiglio in qualità di Artefici, e di Mercanti.
- XXX. Chiunque munito del Regio Privilegio aprirà Negozio di Libraro, o di Stampatore, dovrà tenere continuamente nella Bottega un Catalogo esatto, e completo di tutti i Libri venali, che si troverà avere.
- XXXI. Sarà esso obbligato a presentare ogni anno al Segretario della Giunta due Copie fedeli del suo Catalogo, le quali dovranno dal Segretario consegnarsi a chi spetterà fra i Revisori tanto Ecclesiastici, che Politici: questi no- [5v] teranno i Libri riprovati, o sospetti, e ne consegneranno

la nota allo stesso Segretario, per farne il rapporto alla Giunta.

XXXII. Si farà in ciascun' anno la Visita a tutte le Stamperie, e Botteghe di Libri da un Deputato dalla Giunta, il quale dovrà consegnare le risultanze della Visita al Segretario, da presentarsi alla medesima.

XXXIII. Le Visite straordinarie potranno farsi per ordine del Capo della Giunta in caso di fondato sospetto contro qualche Librajo, o Stampatore.

XXXIV. Qualora occorra vendita, o licitazione di qualche Libreria pubblica, o privata, dovrà precedentemente presentarsene il Catalogo al Segretario, il quale dovrà comunicarlo ai Revisori, e questi per i Libri riguardanti le rispettive loro materie, noteranno in margine quelli che meritano di essere rigettati, o debbono, come sospetti, o incogniti esser riportati al giudizio della medesima Giunta.

XXXV. Lo stesso sarà praticato in Provincia dal Giusdicente coll'opera de' Revisori Locali.

XXXVI. Tutti quelli che resteranno disapprovati, saranno non solamente cassati dal Catalogo, con apporre in ordine agli altri la Licenza di venderli, colla limitazione = *Eccettuati gli annotati, o cassati nel presente Catalogo* = ma dovranno anzi esser distrutti.

XXXVII. Nelle Città, e Luoghi della Provincia la Visita alle Stamperie, e Botteghe tanto ordinaria, che straordinaria sarà fatta dal Giusdicente Locale, come specialmente Delegato dalla Giunta, il quale ne riferirà tutte le volte il risultato per le provvidenze, che occorreranno.

Dell'Introduzione de' Libri

XXXVIII. Tutti i Libri, che arriveranno alla Dogana, prima di essere rilasciati al Librajo, Stampatore, o qualunque altra persona dovranno essere esaminati, e visitati da un Soggetto capace da destinarsi a tale incombenza, il quale avrà cura di rilasciare quelli che saranno permessi, e di ritenere i proibiti, per consegnarli poi alla Giunta.

XXXIX. A tal'effetto sarà necessaria la formazione di un' Indice de' Libri proibiti da pubblicarsi dalla stessa Giunta, onde col semplice confronto possa la persona a ciò destinata separare i proibiti da' permessi.

[6r]

XI. Nel caso che si ritrovino alla Dogana de' Libri nuovi non compresi nell'Indice espurgatorio, e [sic] di argomento geloso, o di Autore sospetto, dovranno dal Delegato alla Visita de' medesimi esser rimessi al Segretario, e da questi alla Giunta, perchè da essa sia giudicato se debbano rilasciarsi, o proscriversi.

XLI. I Libri proscritti, o che resteranno esclusi dall'Introduzione, se sono di particolari, non

dovranno loro rilasciarsi, ma ritenersi, per esser distrutti per ordine della Giunta, o intieri, o in quella parte che merita condanna: ma se arrivano o soli, o con altre Merci spediti da Librari esteri, dovranno rimandarsi a' medesimi, e per maggior sicurezza della rimessa fuori Stato, la stessa Giunta se ne sarà carico, a spesa però di chi gli ha spediti, o domandati.

XLII. Nelle Città della Provincia sarà praticato lo stesso metodo dal Giudicente con l'assistenza de' rispettivi Revisori de' Libri.

Gaetano Balbi.